

PET

Contratto di assicurazione per animali d'affezione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Edizione 04/2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.



Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

Gruppo assicurativo Bene

PET
PERSONA

MOBILITÀ

ATTIVITÀ

INDICE DEL PRODOTTO PET

GLOSSARIO

pag. 1 di 5

CONDIZIONI DI POLIZZA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

pag. 1 di 21

CAPITOLO 1 – RIMBORSO SPESE VETERINARIE

pag. 4 di 21

- *Garanzia prestata*
 - *Forma di garanzia “SILVER”*
 - *Caratteristiche della garanzia*
 - *Esclusioni specifiche*
 - *Forma di garanzia “GOLD”*
 - *Caratteristiche della garanzia*
 - *Delimitazione della garanzia*
 - *Esclusioni specifiche*
 - *Forma di garanzia “PLATINUM”*
 - *Caratteristiche della garanzia*
 - *Delimitazione della garanzia*
- *Esclusioni*

pag. 4 di 21

pag. 4 di 21

pag. 4 di 21

pag. 4 di 21

pag. 5 di 21

pag. 5 di 21

pag. 5 di 21

pag. 6 di 21

pag. 7 di 21

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

pag. 9 di 21

- *Garanzie prestate*
- *Esclusioni*

pag. 9 di 21

pag. 9 di 21

CAPITOLO 3 – TUTELA LEGALE

pag. 11 di 21

- *Garanzie prestate*
- *Esclusioni*

pag. 11 di 21

pag. 12 di 21

CAPITOLO 4 – ASSISTENZA

pag. 14 di 21

- *Garanzie prestate*
- *Esclusioni*

pag. 14 di 21

pag. 15 di 21

CAPITOLO 5 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

pag. 17 di 21

- *Norme relative al Capitolo 1*
- *Norme relative al Capitolo 2*
- *Norme relative al Capitolo 3*
- *Norme relative al Capitolo 4*

pag. 17 di 21

pag. 18 di 21

pag. 18 di 21

pag. 21 di 21

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

pag. 1 di 5

RIFERIMENTI UTILI

pag. 1 di 1

GLOSSARIO valido per il Contratto in generale

Animali:	Cane e Gatto.
ASL:	azienda sanitaria locale.
Assicurazione o Contratto:	il Contratto di Assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; per il capitolo "rimborso Spese veterinarie: il Cane e/o Gatto indicato in Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per il capitolo "responsabilità civile": il proprietario del Cane e/o Gatto Assicurato.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo fornito al Contraente che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa della Società.
Cane:	Il Cane iscritto all'anagrafe canina, dotato di microchip, libretto sanitario e in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge.
Classificazione FCI:	la classificazione delle razze canine secondo Federation Cynologique Internationale.
Cliente:	Il contraente cliente della Compagnia.
Condizioni Generali di assicurazione o CGA:	le clausole del contratto.
Contraente:	il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che tutela il Cane e/o il Gatto Assicurato.
Cose:	gli oggetti materiali.
Franchigia:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico del Contraente e che viene dedotta dall'Indennizzo.
Gatto:	il Gatto iscritto all'anagrafe felina, dotato di microchip o tatuaggio, libretto sanitario e in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico:	azione medica cruenta, con diretta finalità terapeutica, realizzata mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera Intervento Chirurgico anche la riduzione incruenta delle fratture.
Malattia:	alterazione dello stato di salute del Cane e/o Gatto non dipendente da Infortunio.
Massimale:	massima esposizione della Società per Sinistro e per anno

assicurativo.

Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma che il Contraente deve alla Società a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione.
Ricovero:	degenza in luogo di cura o di assistenza, documentata da cartella clinica, finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto:	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Spese veterinarie:	le spese sostenute dal Contraente per far fronte all'Infortunio, alla Malattia o al ricovero del Cane e/o Gatto assicurato, come regolamentate dal Contratto.

GLOSSARIO valido per il CAPITOLO 3 - TUTELA LEGALE

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale

Animali da affezione:	Cani e Gatti complessivamente considerati.
Arbitrato:	la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza nella fase stragiudiziale:	l'attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione:	una specie di Reato.
Danno extracontrattuale:	il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.
Delitto:	una specie di Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: • delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come

conseguenza della propria azione od omissione;

- delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce;
- delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se prevenuto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Diritto civile:	la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati (persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale:	la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
Fatto illecito:	qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro):	il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificatamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
Lavoro parasubordinato:	il rapporto di lavoro di cui all'art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile nonché quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
Procedimento penale:	il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all'art. 369 del Codice di Procedura Penale.
Reato:	il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
Sanzione amministrativa:	la sanzione che l'ordinamento adotta per punire la violazione di un illecito amministrativo.
Spese di giustizia:	le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza:	le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa.
Spese peritali:	le spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (C.T.P. – consulente di parte).
Transazione:	il Contratto di cui all'art. 1965 del Codice Civile col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Vertenza contrattuale:	la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.

GLOSSARIO valido per il CAPITOLO 4 - ASSISTENZA

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale (in caso di Definizioni identiche di quelle ivi previste prevalgono quelle di questo Capitolo)

Animali domestici:	il Cane o il Gatto di proprietà dell'Assicurato per il quale è prestata l'Assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione:	il Contratto di Assicurazione.
Cane:	l'esemplare della specie canina di proprietà dell'Assicurato ospitato continuativamente presso l'indirizzo indicato in Polizza alla voce "soggiorno abituale".
Furto:	impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gatto:	felino domestico di proprietà dell'Assicurato ospitato continuativamente presso l'indirizzo indicato in Polizza alla voce "soggiorno abituale".
Infortunio:	il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio e oggettivamente riscontrabile.
Nucleo familiare:	sono assicurati i seguenti componenti del nucleo familiare dell'Assicurato: a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con l'Assicurato purché sia l'Assicurato che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. b) i figli conviventi.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.

Sinistro:	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa:	la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) **Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio:**

le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) **Decorrenza della garanzia:** l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benessere dalla Società) è operante anche quanto previsto all'Art. 3)

Art. 3) **Pagamento del Premio:** il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Art. 4) **Adeguamento del Premio:**

qualora, alla scadenza del Contratto la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Art. 5) **Durata e Proroga dell'Assicurazione/Termini di disdetta:**

l'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno, pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è prorogata per 1 (uno) altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo. Se nella Polizza stipulata è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta.

Art. 6) **Aggravamento del Rischio:**

l'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. **Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

Art. 7) **Diminuzione del Rischio:**

l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano

comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 8) Recesso in caso di Sinistro:

dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 9) Modifiche dell'Assicurazione:

le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta - da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

Art. 10) Foro Competente:

il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l'effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 11) Oneri fiscali:

gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12) Rinvio alle norme di legge:

per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 13) Mediazione obbligatoria:

l'art. 5 comma 1 *bis* del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 14) Contratti a distanza – diritto di recesso:

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 *ter* comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Società, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67

terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

Art. 15) Sono assicurabili gli Animali con:

- **Età minima all'ingresso: 3° (terzo) mese compiuto;**
- **Età massima all'ingresso: 9° (nono) anno compiuto;**
- **Età massima in uscita: 10° (decimo) anno compiuto.**

L'età dell'Assicurato sarà calcolata basandosi sull'età raggiunta al momento della decorrenza (per l'età minima all'ingresso) e al momento della scadenza (per età massima all'ingresso). In caso di rinnovo della polizza, l'Animale potrà continuare ad essere assicurato sino al 10° anno compiuto.

Il 1° anno compiuto è quello che termina al compimento del primo anniversario dopo la nascita dell'animale.

L'eventuale incasso dei Premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Sono assicurabili esclusivamente gli Animali che abbiano in Microchip di riconoscimento ed i cui proprietari siano residenti e domiciliati in Italia.

CAPITOLO 1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE

1

Art. 1.1 Garanzia Prestata:

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo previsto in funzione della forma scelta (Silver, Gold o Platinum) riportato nella Scheda di Polizza, per le Spese veterinarie (in base al **DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 entrato in vigore il 30/08/2016 con riferimento al supplemento ordinario 38/L alla gazzetta ufficiale allegato 1 tabella a)** ex art. 2 comma 1 “**Medici Veterinari – prestazioni e relativo valore medio di liquidazione**”), sostenute e documentate, a seguito di Infortunio, Malattia dell'Animale Assicurato.

L'Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le CGA, Massimali, limitazioni e coperture previste in Polizza.

La garanzia opera anche quando l'Animale Assicurato viene affidato a terzi compresi a titolo esemplificativo:

Pet Sitter / Handler / Addestratori / Educatori.

Art. 1.2 Forma di garanzia “SILVER”

Caratteristiche della garanzia

- Limite di Rimborso per annualità assicurativa: come riportato nell'apposito campo della Scheda di Polizza.
- Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico: quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 (trenta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- Indennità giornaliera da ricovero (sostitutiva della Rimborso spese Veterinarie): in caso di inoperatività della prestazione “Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico”, la Società riconosce al Contraente, in caso di ricovero con intervento chirurgico reso necessario da Malattia o Infortunio, un'indennità giornaliera pari ad € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ricovero dell'Animale e per un massimo di 5 (cinque) giorni l'anno.

Esclusioni specifiche della forma di garanzia “SILVER” (in aggiunta alle esclusioni di carattere generale di cui all'art. 1.5)

- **Parto**
- **Dermatiti e Allergie**
- **Neoplasia**
- **Spese funerarie (anche cremazione) dell'animale assicurato**
- **Leishmaniosi e Filaria**
- **Cimurro, Leptosirosi, Parvovirus**
- **Cure dentarie**
- **Nutrizionista**

Sono inoltre escluse le Spese Veterinarie in assenza di Intervento Chirurgico.

Art. 1.3 Forma di garanzia “GOLD”

Caratteristiche della garanzia

- Limite di Rimborso per annualità assicurativa: come riportato nell'apposito campo della Scheda di Polizza.
- Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico: quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 (trenta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione

svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

- Indennità giornaliera da ricovero (sostitutiva della Rimborso spese Veterinarie): in caso di inoperatività della prestazione “Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico”, la Società riconosce al Contraente, in caso di ricovero con intervento chirurgico reso necessario da Malattia o Infortunio, un’indennità giornaliera pari ad € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ricovero dell’Animale e per un massimo di 5 (cinque) giorni l’anno.
- Diaria per pensione: La Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per i giorni di pensione presso la quale sia stato temporaneamente ricoverato l’Animale assicurato a seguito di infortunio o malattia del suo proprietario, debitamente documentati, e che comportino l’impossibilità di seguire l’Animale assicurato nello svolgimento delle sue funzioni. **La garanzia è prestata con un limite di € 10 (dieci) al giorno per un massimo di 15 (quindici) giorni.**
- Spese Funerarie (compresa Cremazione): la Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per la cremazione dell’Animale deceduto a seguito di Infortunio o Malattia. **La garanzia è prestata con un limite di € 200,00 (euroduecento);**
- Spese di Ricerca in caso di Smarrimento dell’animale: se l’animale assicurato è stato dichiarato scomparso dalle autorità competenti, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per le ordinarie ricerche organizzate da organismi di salvataggio, sia civili che militari, o da organismi specializzati, sia pubblici che privati. **La garanzia è prestata con un limite di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per annualità assicurativa.**

Delimitazioni di garanzia della formula “GOLD”:

- **Parvovirus:** La Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente, a condizione che l’Animale assicurato abbia obbligatoriamente effettuato la profilassi contro questa Malattia. **Il rimborso, entro il limite di € 150,00 (eurocentocinquanta) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.**
- **Cure dentarie:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per cure dentarie conseguenti ad infortunio dell’Animale assicurato. **Il rimborso, entro il limite di € 150,00 (centocinquanta) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.**
- **Neoplasie:** trattamenti e cure per neoplasia senza Intervento Chirurgico massimo di € 750 (eurosettecentocinquanta) annui.

Esclusioni specifiche della forma di garanzia “GOLD” (in aggiunta alle esclusioni di carattere generale di cui all’art. 1.5)

- Parto
- Dermatiti e Allergie
- Neoplasia Recidiva
- Nutrizionista

Sono inoltre escluse le Spese Veterinarie in assenza di Intervento Chirurgico.

Art. 1.4 Forma di garanzia “PLATINUM”

Caratteristiche della garanzia

- Limite di Rimborso per annualità assicurativa: come riportato nell’apposito campo della Scheda di Polizza.
- Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico: quando la Malattia o l’Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 60 (sessanta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- Rimborso spese Veterinarie senza Intervento Chirurgico: quando l’Infortunio o la Malattia non causano l’Intervento Chirurgico la Società rimborsa le spese per:

- visite del veterinario, esami, analisi, cure, medicinali somministrati, tutori applicati, accertamenti e ricoveri, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti e nei 30 (trenta) successivi alla diagnosi della malattia o infortunio;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 (quindici) giorni successivi alla sua rimozione.

La Società rimborserà le suddette spese con il limite di una volta per annualità assicurativa per la stessa patologia o Infortunio a meno che si renda necessario un Intervento Chirurgico.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000,00 (euromille) per annualità assicurativa;

- Indennità giornaliera da ricovero (sostitutiva della Rimborso spese Veterinarie): in caso di inoperatività della prestazione “Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico” o della “Rimborso spese Veterinarie senza Intervento Chirurgico”, la Società riconosce al Contraente, in caso di ricovero reso necessario da Malattia o Infortunio, un'indennità giornaliera pari ad € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ricovero dell'Animale e per un massimo di 5 (cinque) giorni l'anno.
- Diaria per pensione: La Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per i giorni di pensione presso la quale sia stato temporaneamente ricoverato l'Animale assicurato a seguito di infortunio o malattia del suo proprietario, debitamente documentati, e che comportino l'impossibilità di seguire l'Animale assicurato nello svolgimento delle sue funzioni. **La garanzia è prestata con un limite di € 10 (dieci) al giorno per un massimo di 15 (quindici) giorni;**
- Spese Funerarie (compresa Cremazione): la Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per la cremazione dell'Animale deceduto a seguito di Infortunio o Malattia. **La garanzia è prestata con un limite di € 200,00 (euroduecento);**
- Spese di Ricerca in caso di Smarrimento dell'animale: se l'animale assicurato è stato dichiarato scomparso dalle autorità competenti, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per le ordinarie ricerche organizzate da organismi di salvataggio, sia civili che militari, o da organismi specializzati, sia pubblici che privati. **La garanzia è prestata con un limite di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per annualità assicurativa.**

Delimitazioni di garanzia della formula “PLATINUM”

- **Parvovirus:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente, a condizione che l'Animale assicurato abbia obbligatoriamente effettuato la profilassi contro questa Malattia. **Il rimborso, entro il limite di € 300,00 (eurotrecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.**
- **Cure dentarie:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per cure dentarie conseguenti ad Infortunio dell'Animale assicurato. **Il rimborso, entro il limite di € 300,00 (eurotrecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.**
- **Parto:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per effettuare il parto cesareo legato a complicanze o Rischio morte dell'Animale assicurato **con esclusione delle razze Brachicefaliche e i Chihuahua. Il rimborso, entro il limite di € 500,00 (eurocinquecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa;**
- **Dermatiti e Allergie:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente, legate a Malattia della cute dell'Animale assicurato. **Il rimborso, entro il limite di € 300,00 (eurotrecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.**
- **Nutrizionista:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per effettuare una visita specialistica che attesti le problematiche inerenti l'alimentazione dell'Animale assicurato. La garanzia comprende le spese per la stesura della dieta ed eventuali ulteriori visite di controllo. **Il rimborso, entro il limite di € 150,00**

(eruoventocinquanta) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.

- Neoplasie: trattamenti e cure per neoplasia senza Intervento Chirurgico massimo di € 750 (eurosettecentocinquanta) annui.

Art. 1.5 Esclusioni generali del capitolo “Rimborso Spese veterinarie”

La Società non risponde per le Spese veterinarie sostenute in conseguenza di:

1. utilizzo dell'Animale per attività venatoria.
2. derivanti dall'utilizzo dell'Animale per attività di Protezione Civile, ricerca, soccorso e attività affini.
3. dolo del Contraente o dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone alle quali era stato affidato l'Animale assicurato.
4. malattie e malformazioni congenite o ereditarie; displasie.
5. interventi preventivi sull'apparato riproduttore (anche castrazione o sterilizzazione).
6. infortuni e/o malattie manifestatesi precedentemente alla stipulazione della Polizza o durante il periodo di carenza.
7. spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria.
8. taglio coda e/o orecchie quand'anche con presentazione di certificato veterinario.
9. interventi di natura estetica in genere.
10. Rabbia, cimurro, leishmaniosi, filaria, epatite infettiva, leptospirosi.
11. Spese per l'eutanasia dell'Animale
12. Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi fatta esclusione per: Parvovirus se compresa in garanzia.
13. combattimenti tra Animali o ogni altra attività proibita dalla legge.
14. guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio
15. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste.
16. esami in genere dai quali non si evidenzia una Malattia o un Infortunio
17. malattie mentali
18. tatuaggi o microchip identificativi
19. la cinesiterapia e pratica di medicine c.d. dolci, quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia
20. ernie, lesioni o rotture dei legamenti crociati, lussazioni rotula o patella, patologie del gomito del cane
21. per i gatti: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva

Art. 1.6 Scoperto

tutte le garanzie del Capitolo 1 “Rimborso Spese Veterinarie” operano, per ogni Sinistro, previa applicazione dello Scoperto riportato nella Scheda di Polizza, salvo applicazione di scoperto o franchigie superiori, riportate per singola prestazione.

Art. 1.7 Decorrenza della garanzia – Termini di aspettativa (Carenza): l'Assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24:

- a) in caso di Infortunio
del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo;
- b) in caso di Malattia
del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.

Qualora la presente Assicurazione sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza in corso con la Società riguardante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, i Termini di aspettativa di cui sopra operano:

- dal giorno di decorrenza della Polizza sostituita, per le prestazioni da quest'ultima previste;
- dal giorno di decorrenza della presente Assicurazione per le maggiori o diverse

prestazioni da essa previste.

Quanto stabilito al precedente comma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso della presente Assicurazione.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima entro 90 (novanta) giorni dalle loro rispettive scadenze, fermo quanto previsto dall'art. 3 (Pagamento del premio) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i Termini di aspettativa sopra previsti decorrono nuovamente dal giorno di effettivo pagamento.

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

2

Art. 2.1 Garanzie Prestate - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato, ed il suo nucleo familiare, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Animale Assicurato che abbiano come conseguenza:

- a. lesioni personali o morte di persone o di altri animali;
- b. danneggiamento di veicoli in genere così come definito dall' articolo 47 "classificazione dei veicoli" del D.Lgs 285/1992;
- c. danni a cose di proprietà di terzi in conseguenza ad un evento previsto al punto b. nonché in conseguenza di aggressione;

La garanzia opera anche quando l'Animale Assicurato viene affidato a terzi compresi Pet Sitter/Handler/Addestratori/Educatori.

Art. 2.2 Estensioni di garanzia:

- ai fini della garanzia di responsabilità civile i figli dell'Assicurato minori di 12 (dodici) anni con lui conviventi e le persone esterne al nucleo familiare a cui è stato affidato temporaneamente e gratuitamente l'Animale assicurato sono considerate "terzi" a tutti gli effetti.

La presente estensione di garanzia è prestata con un sottomassimale di € 50.000,00 (eurocinquantamila) e con una franchigia di € 5.000,00 (eurocinquemila) per singolo Sinistro.

- sono compresi i danni causati dall'Animale assicurato durante la partecipazione a fiere, mostre e gare.
- sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'Animale assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata con un limite per Sinistro/anno di € 50.000,00 (eurocinquantamila).

Art. 2.3 Esclusioni:

l'Assicurazione di responsabilità civile di cui all'art 2.1 non opera per i danni:

- da utilizzo dell'Animale assicurato per attività venatoria;
- derivanti da dolo dell'Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare, compresi terzi ai quali sia stato precedentemente affidato l'Animale assicurato;
- da impiego dell'Animale in attività proibite dalla legge;
- a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e dal suo nucleo familiare a qualsiasi titolo;
- ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
- non materiali e/o concretatisi in perdite di carattere patrimoniale; multe, sanzioni ed ammende;
- da inquinamento e contaminazione ambientale in genere;
- derivanti dall'utilizzo dell'Animale per attività di carattere professionale;
- da incendio, esplosione, scoppio, furto;
- causati da Animali non iscritti alle relative anagrafi;
- da responsabilità spontaneamente assunte dall'Assicurato;
- a cose di proprietà di terzi fatta eccezione per quanto previsto all' articolo 2.1 lettere b e c

Art 2.4 Persone non considerate terze:

ai fini della garanzia di Responsabilità Civile non sono considerati terzi: il coniuge o il

convivente e ogni persona, inclusi i genitori ed i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo.

Art 2.5 Operatività della garanzia:

la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto o nei tre mesi successivi, relative a eventi accaduti durante il periodo di validità del Contratto. **Ai fini della validità della garanzia l'Assicurato dichiara espressamente di non aver ricevuto, alla data della stipula del Contratto, alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente che indirettamente, di situazioni o fatti che possono determinare richieste di risarcimento sulla base del presente Contratto.**

Art 2.6 Delimitazione territoriale:

la garanzia Responsabilità Civile di cui al punto 2.1, nel limite del Massimale indicato, è operante per il mondo intero.

Art 2.7 Franchigia:

tutte le garanzie del Capitolo 2 "Responsabilità Civile" operano, per ogni Sinistro, previa applicazione della Franchigia riportata nella Scheda di Polizza, salvo applicazione di franchigie superiori, riportate per singola prestazione.

CAPITOLO 3 - TUTELA LEGALE

Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione – ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
Numero Telefonico: 02-81480068 e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it, (di seguito denominata “DAS”).

A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’art. 5.9.

Art. 3.1 Oggetto dell’Assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito di € 5.000,00 (eurocinquemila) euro per ogni Animale da affezione Assicurato e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- di giustizia
- processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale)
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00 (euromille);
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila). L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 3.2 Ambito e garanzie

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della loro vita privata, in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali di affezione, nel caso in cui:

- a) sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato sia garantito da un'assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i Rischi assicurati, la presente copertura opera in primo Rischio;
- c) debba sostenere controversie per danni extracontrattuali subiti dall'animale dovuti a fatto illecito di terzi;
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi collegati alla proprietà, custodia o possesso dell'animale da affezione, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (eurocinquecento).

Art. 3.3 Consulenza legale telefonica

A integrazione delle garanzie, la Società offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura. L'Assicurato potrà accedere al servizio DAS contattando il Numero 02-81480068 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).

Art. 3.4 Dove operano le garanzie

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è attivo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 3.5 Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

Le garanzie operano inoltre a favore delle persone autorizzate dal Contraente a tenere in custodia l'animale di affezione, purché non esercitino tale attività in forma professionale.

Art. 3.6 Esclusioni

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
 - controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
 - materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali;
 - diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
 - controversie il cui valore in lite è inferiore a € 200 (euroduecento), ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie;
 - controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali di affezione
-

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA

Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei servizi di assistenza a:

IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni numero verde 800.327.605 – Fisso 02.241.283.91 – Fax 02.241.282.45 attraverso la Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le richieste di assistenza nonché la documentazione relativa alle prestazioni definite all'Art. 4.1.

A.1 Garanzia Base

si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.

A.2 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi al presente Capitolo, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della Società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura Organizzativa.

4.1 Prestazioni

PACCHETTO ASSISTENZA CANI E GATTI

a) Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Malattia o di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 8 (otto) ore per Sinistro. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale di € 300,00 (eurotrecento IVA inclusa) per Sinistro, massimo 2 (due) volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

b) Servizio spesa a casa

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di Infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità per la cura del proprio animale domestico, con il massimo di tre buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 (quattro) volte per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

c) Custodia animali

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Malattia o di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un Massimale di € 300,00 (eurotrecento IVA inclusa) complessivi per Sinistro e per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

d) Prenotazione di visita veterinaria

Su richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà a prenotare una visita presso una struttura veterinaria a seconda delle esigenze. Il costo della visita resta a carico dell'Assicurato. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 (due) volte per anno assicurativo.

e) Servizio informazioni veterinarie

Il servizio sarà operativo tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie
- indirizzi di veterinari reperibili
- formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all'anagrafe
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento per animali domestici in Italia
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero
- negozi di articoli per animali
- consigli sull'alimentazione
- ubicazione di farmacie veterinarie

f) Informazioni per viaggiare in Compagnia del Cane o del Gatto

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in Compagnia dell'animale
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in Compagnia dell'animale
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia
- alberghi e strutture pet-friendly
- pensioni per animali
- negozi di articoli per animali

4.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo
 - c) dolo dell'Assicurato
 - d) suicidio o tentato suicidio
 - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti
 - f) Malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26°(ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio
 - g) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura
 - h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
2. qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione
3. la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra

- circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile
 5. il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
 6. l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso.
 7. la Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Nello specifico delle prestazioni sopra elencate

La Società non è obbligata per:

- a) spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:
 1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell'Assicurazione, rilevati o meno all'atto della compilazione del Certificato di Stato di Salute
 2. Intervento Chirurgico o ogni altro trattamento terapeutico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti
 3. malattie comportamentali (o pseudo malattie mentali) in genere;
 4. filariosi e leishmaniosi
 5. malattie per le quali è possibile l'intervento immunizzante preventivo, in caso di assenza di documentazione comprovante la esatta applicazione dello specifico intervento immunizzante:
 - per i cani: cimurro, epatite virale, leptospirosi, rabbia e parvovirosi (gastroenterite infettiva)
 - per i gatti: enterite infettiva o panleucopenia felina, l'influenza felina (FVRV, FCV) e rabbia
- b) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.). Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio
- c) spese sostenute:
 1. a seguito di Infortunio o Malattia che non siano stati comunicati.
 2. a seguito di Infortunio o Malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano stati già oggetto di Sinistro
 3. per accertamenti diagnostici post-mortem
 4. per qualsiasi altra causa non pertinente l'Infortunio o la Malattia
 5. per castrazione, sterilizzazione e/o esigenze di carattere riproduttivo
 6. per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento
 7. per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura
 8. per interventi immunizzanti in genere
 9. per trattamenti antiparassitari esterni
 10. per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
 11. per gravidanza o parto spontaneo;
 12. per malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi.

4.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

CAPITOLO 5 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE SINISTRI

Norme specifiche relative al Capitolo 1 - Rimborso spese veterinarie

Art. 5.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta e successivamente dovranno essere forniti alla Società i seguenti documenti a secondo della garanzia colpita:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il Sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di Malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della Malattia;

In caso di morte:

- il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni dal decesso dell'Animale assicurato. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta trasmettendo la copia del rapporto redatto dal veterinario attestante le cause e le modalità del decesso.

Il Contraente dovrà inoltre consentire alla Società le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 5.2 Pagamento dell'Indennizzo:

La Società provvederà al rimborso delle Spese veterinarie sostenute dietro presentazione degli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il Sinistro.

Art. 5.3 Termini di pagamento dell'Indennizzo:

La Società liquiderà gli Indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al Sinistro, compiendo gli accertamenti del caso. La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione la Società provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

Art 5.4 Gestione delle controversie sul danno:

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del Sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove ha la residenza l'Assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità

di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Norme specifiche relative al Capitolo 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art 5.5 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro:

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro ed ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede deve adoperarsi per una composizione amichevole ed in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.

Art 5.6 Gestione delle controversie sul danno:

La Società assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la nomina di legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Inoltre la Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in termini proporzionali. **La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti legali e consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende, sanzioni o spese di giustizia penale.**

Art 5.7 Secondo Rischio:

Se al momento del Sinistro i Rischi previsti dal presente capitolo risultassero coperti da altra Polizza di Responsabilità Civile, il presente capitolo opera esclusivamente, nei limiti del Massimale Assicurato, per la parte di danno eccedente la somma assicurata con detta Polizza.

Norme specifiche relative al Capitolo 3 - TUTELA LEGALE

Art. 5.8 Insorgenza del Sinistro e operatività della garanzia

Il Sinistro si intende insorto quando:

- si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00(ventiquattro) del giorno di stipulazione del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;

- trascorsi 90(novanta) giorni dalla stipulazione del Contratto, nel caso di vertenze contrattuali.

Si precisa che:

- se il Contratto è emesso, con continuità di copertura, in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi Rischi la garanzia opera per i Sinistri che insorgono dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipulazione del nuovo Contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90(novanta) giorni;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 cod. proc. pen.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 Codice di Procedura Penale).
- la garanzia non ha luogo per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Art. 5.9 Denuncia di Sinistro e scelta del legale

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero 02-81480068; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
 - per posta elettronica a: sinistri@das.it
 - per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto
- generalità e recapiti della controparte
- copia della corrispondenza intercorsa
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale

competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotre mila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.

Art. 5.10 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 5.9 "Denuncia del Sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- a) l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- d) l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da DAS a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.

La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 5.11 Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizzasse, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 5.12 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Norme specifiche relative al Capitolo 4 - ASSISTENZA

Art. 5.13 Modalità e norme per la richiesta di assistenza

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall'Italia:

Numero Verde 800.327.605 – Fisso 02.241.283.91

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente / Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Calcolo dei preventivi
- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **02 814 800 70**.

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel

rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti

Cosa significa?

1. Diritto all'informazione

È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso

È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica

È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.

4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio

È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati

È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia

6. Diritto alla portabilità dei dati	rispettato in futuro. È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Calcolo dei preventivi Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento

Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato).

Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.

Conferimento

Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 6) **«terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 7) **«consenso dell'interessato»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 8) **«violazione dei dati personali»:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

RIFERIMENTI UTILI

(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

▶ AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page di **www.bene.it**, all'area clienti a lei riservata.

▶ INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.

Trova tutti i riferimenti nel simplo di polizza.

▶ ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde	02 814 800 70
Orari	Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Ven: dalle 10 alle 12
Mail	clienti@bene.it

▶ ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in polizza)

Numero verde	800 327605 - (Dall'estero +39 02 24128391)
Orari	H24
Mail	controllo.operativo@imaitalia.it (richieste di rimborso spese mediche) tl.das@imaitalia.it (informazioni sui dossier e reclami)

▶ ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in polizza)

Telefono	+39 02 81480068
Orari	Lun-Gio: dalle 8 alle 18
Mail	sinistri@das.it
Posta Ordinaria	D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona

▶ SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)

Telefono	+39 02 83554147
Orari	Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Mail	sinistri@bene.it
Posta Ordinaria	Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via dei Valtorta 48, 20127 Milano

▶ SERVIZIO RECLAMI

Mail	reclami@bene.it
Posta Ordinaria	Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via dei Valtorta 48, 20127 Milano

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054